



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI

Determinazione Dirigenziale n. 208 del 12/04/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNI 2021 - 2022 - 2023.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non programmabili i dipendenti possono essere autorizzati, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente, ad effettuare attività di servizio oltre il normale orario di lavoro;

Dato atto che il personale dipendente deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario e che l'Ente dispone di idonea strumentazione atta ad accertare l'effettiva durata del lavoro svolto oltre il normale orario di servizio;

Visti

il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Regioni ed Autonomie locali del 01/04/1999, ed in particolare l'articolo 14, il quale nel disciplinare il lavoro straordinario, statuisce che:

☐ per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro rese in straordinario gli enti possono utilizzare dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate nell'anno 1998 al fondo di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a) del CCNL del 6/7/1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del CCNL del 01/04/1999;

☐ a decorrere dal 31/12/1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore;

☐ il CCNL del 14/09/2000, e in particolare l'articolo 38, a norma del quale *“le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'articolo 14 del CCNL del 01/04/1999. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione...omissis”*;

☐ l'art.39 del CCNL stipulato il 14/09/2000, ed in particolare il comma 1, il quale prevede: “il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni referendarie e quello prestato per

fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 14 del CCNL dell'01/04/1999:"

□ il CCNL del 05/10/2001, nello specifico l'articolo 15, che disciplina il compenso per il lavoro straordinario effettuato del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

Visto, altresì, l'art. 38 comma 3) del CCNL 14/09/2000, che così recita " Per esigenze eccezionali – debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico – il limite massimo individuabile di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL dell'1/4/1999 può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dalla stesso art.14";

Preso atto

□ della risoluzione dell'ARAN n. 5401/2013 in data 13.05.2013, con la quale viene chiarito che il Fondo per lo Straordinario è esentato dai vincoli sul trattamento accessorio del personale dettati dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, in quanto soggetto ad una normativa vincolistica, che non ammette alcuna dinamica (e quindi priva di ogni discrezionalità integrativa, sia dell'Amministrazione che della contrattazione) in sede di quantificazione annuale. A parere dell'ARAN, il limite di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010, "*è circoscritto ... alle sole risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa (fondo in senso stretto) di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.04.1999*"; della Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che ritiene che nel concetto di "*trattamento economico accessorio del personale*", oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio", e tra questi anche il Fondo per lo straordinario del personale dipendente;

Richiamato il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aziendale di parte normativa che disciplina anche l'istituto del lavoro straordinario;

Richiamata la Determina n°380 del 29.12.2023 con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 33.522,32 alla Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 1, capitolo 01101.01.00110102 del bilancio di previsione 2023 – 2025;

Visti i prospetti allegati alla presente, riguardanti il lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali dell'ente nel triennio 2021/2023;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

Visto il CCNL 2019/2021, Comparto Funzioni Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) **Liquidare** al personale dipendente di cui ai prospetti allegati, il compenso per lavoro straordinario effettuato nel triennio 2021/2023, per l'importo complessivo pari ad euro 33.520,83, di cui euro 24.579,09 per retribuzione ed euro 8.941,74 per oneri come per legge.

2) **Dare atto** che la superiore spesa trova copertura finanziaria, alla Missione 1, Programma 10, Titolo 1, Macroaggregato 1, capitolo 01101.01.00110102, del bilancio di previsione 2024 – 2026, giusto impegno di spesa n. 1802/2023 assunto con Determina n. 380/2023;

3) **Dare mandato** al servizio personale di porre in essere tutti gli atti consequenziali.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale